

## LA SENTENZA DEL MESE

---

**CRISTIANA VALENTINI**

### **Nuovi disorientamenti della Corte costituzionale (a proposito dell'udienza predibattimentale)**

Nello stile tipico della nostra "sentenza del mese", il contributo sceglie di "eleggere" come tale la decisione emessa dalla Consulta con sentenza n. 58 del 2026, in tema di udienza predibattimentale, cogliendone le significative aporie.

*New confusions from the Constitutional Court (regarding the pre-trial hearing)*

*In typical style of our "ruling of the month," this article chooses to "elect" as such the decision issued by the Constitutional Court with ruling no. 58 of 2026, regarding pre-trial hearings, highlighting its significant aporias.*

**SOMMARIO:** 1. Fare i conti con la realtà. 2. E un giudice mostrò di non sopportare più certe situazioni... 3. ... ma la Consulta rispose che aveva capito male. 4. Diritto di difesa? Parità delle armi? Vanno rinviati ad altra sede. 5. Il dovere d'indagare è sì un dovere, ma non merita controllo. 6. Il punto di caduta.

#### *1. Fare i conti con la realtà.*

Fare i conti con il dato di realtà è un segno di buona salute mentale, dicono gli esperti del campo. In questo senso, negli ultimi tempi la Consulta ci tiene in allenamento, costringendoci a guardare in faccia le cose ed una in particolare: il pubblico ministero non si tocca, non si controlla, anzi non dobbiamo nemmeno pensarlo; *idem* quanto alla parità delle parti.

Tale il dato di realtà che impietosamente la Corte rinvia a noi utenti del sistema penale, da ultimo con la decisione n. 58 del 2026, depositata il 27 aprile scorso.

In effetti, è ancora fresco il ricordo della sentenza *anno domini* 2024, con cui la Consulta ci ha spiegato che le indagini preliminari «non sono strutturate come luogo idoneo per esercitare il diritto alla prova»<sup>1</sup> e che, invece, «il diritto alla prova può fisiologicamente esercitarsi nell'ambito del processo, in cui si dispiegano tutti i diritti e le garanzie difensive riconosciute all'imputato dal codice di procedura penale, e prima ancora dalla Costituzione»; e pure che «la persona sottoposta alle indagini può, certo, compiere indagini difensive attraverso il proprio avvocato; ma non ha alcun mezzo per obbligare il pubblico ministero ad assumere prove a proprio scarico».

Anni di scritti sul diritto alla prova, come pure sulla parità delle parti, mandati allo *Scheiterhaufen* con tre frasi, di cui le prime due davvero clamorosamente

---

<sup>1</sup> Questo passaggio, al pari dei due immediatamente successivi, appartengono alla sentenza di Corte cost. n. 41 del 2024.

asistematiche<sup>2</sup> e la terza tristemente vera, ma non per questo meno repressibile, se scritta da un organo chiamato in teoria a censurare assetti legislativi come quello proposto dall'inutile esistenza dell'art. 358 c.p.p. e dalla assoluta mancanza di rimedi effettivi avverso indagini preliminari incomplete.

Oggi, la Consulta ha bissato la prestazione del 2024, cogliendo spunto da una (prevedibile e inevitabile) censura di costituzionalità dedicata al nuovo istituto dell'udienza predibattimentale.

*2. E un giudice mostrò di non sopportare più certe situazioni...* Ecco in breve la vicenda: il giudice rimettente, chiamato al vaglio predibattimentale in un certo processo, narrava la vicissitudine di un fascicolo da cui emergeva un quadro equivoco, risolubile grazie alla disamina di videoriprese la cui esistenza appariva affermata negli atti di PG, ma che non risultavano allegate all'interno del fascicolo medesimo; videoriprese di cui - si noti - anche la difesa aveva già chiesto vanamente la produzione dopo aver ricevuto l'avviso di cui all'art. 415bis c.p.p.

Ci permettiamo qui una breve parentesi: trattasi di situazione più che nota a chiunque calchi le aule di giustizia, tanto nei tratti generici, quanto in quelli specifici.

Vogliamo con ciò alludere al fatto che non solo sono ricorrenti le gravi lacune investigative tralasciate da azioni penali maldestre, ma è altrettanto ricorrente quella vera e propria falla di legalità che è rappresentata dal fenomeno della mancata trasmissione di atti investigativi vari (e relativi risultati) all'interno del fascicolo oggetto di *discovery*; di guisa che materiali di mutevole natura e importanza rimangono nelle segrete stanze delle Procure, oppure non vengono mai trasmessi dalla polizia giudiziaria al pubblico ministero, il quale a sua volta non si cura di chiederne il doveroso recapito nel fascicolo delle indagini, e ciò persino allorquando la mancata trasmissione venga evidenziata dalla difesa o dal giudicante (o anche da entrambi, come nel caso di specie).

Ma si torni al nostro giudice, che così argomentava nell'ordinanza di rimesmissione: in mancanza di un potere-dovere d'integrazione istruttoria, gli risultava interdetto decidere se pronunciare sentenza di non luogo a procedere o un

---

<sup>2</sup> Data la stretta attinenza, ci consentiamo il rinvio al Nostro, *Conso e la "rivoluzionaria" legalità costituzionale (ovvero: come scoprimmo che il diritto di difendersi provando non esiste durante le indagini preliminari)*, in *Arch. pen. web*, 18 novembre 2024, contenente proprio una disamina della sentenza costituzionale n. 41 del 2024.

provvedimento di prosecuzione del giudizio davanti a un giudice diverso «se non a prezzo, in ciascuno dei due casi, di conseguenze del tutto irragionevoli»<sup>3</sup>: da un lato, non sarebbe «ragionevolmente praticabile [...] la strada della definizione del giudizio mediante sentenza di non luogo a procedere, fondata sulla tale riscontrata lacuna probatoria», perché tale sentenza sarebbe destinata alla revoca «ove la successiva acquisizione della videoripresa [...] determin[asse] l'utile svolgimento del giudizio, ai sensi dell'art. 554-*quinquies* cod. proc.pen.»; per converso, neppure gli risultava ragionevole l'alternativa della prosecuzione di un giudizio «del tutto superfluo», qualora i «contenuti probatori della videoripresa in questione» non consentissero una «ragionevole previsione di condanna».

Anche qui vogliamo realizzare una piccola parentesi nella disamina, sol per notare come, a leggere la vicenda sotto la lente della presunzione d'innocenza e del ragionevole dubbio (evidentemente chiamati ad ispirare anche le decisioni del giudice predibattimentale), l'unico esito possibile di una situazione siffatta avrebbe dovuto essere l'emissione della sentenza di non luogo a procedere; tanto più in considerazione del fatto che, seppur compulsata dalla difesa, la Procura non aveva mosso foglia per rimediare all'evidente *vulnus* della regola che esige la trasmissione del fascicolo delle indagini nella sua interezza e impedisce selezioni varie tra gli atti investigativi operati nel dato procedimento. Se di poi, nel futuro, un solerte sostituto avesse chiesto la revoca della sentenza di non luogo a procedere sulla base di video dispersi chissà dove, nulla di strano in ciò, ma solo il fisiologico esito di una gestione come minimo distratta del fascicolo delle indagini.

D'altra parte, l'esperienza insegna che difficilmente il decisore resiste alla tentazione di arricchire la propria base cognitiva, come dimostra l'ormai trentennale esperienza dell'art. 507 c.p.p., trasformato da strumento rimediabile *in extremis*, a mezzo d'implementazione costantemente adoperato quale rimedio di vuoti probatori dell'accusa che spaziano dal mancato deposito della lista testimoniale, alla sua redazione monca rispetto al contenuto del fascicolo, sino alle vere e proprie lacune investigative, con buona pace dell'onere della prova in capo all'accusa implicito nella presunzione d'innocenza.

Per questa ragione, comprendiamo la logica del giudice rimettente, figlia dei tempi, per quanto eccentrica rispetto ad una rigorosa gestione dei principi.

---

<sup>3</sup> Tali le parole dell'ordinanza di rimessione, riportate all'interno della sentenza.

3. ... *ma la Consulta rispose che aveva capito male*. La prima censura del rimettente faceva ovvio riferimento all'art. 3 Cost., per la «palese irragionevolezza» della diversa strutturazione riservata ai poteri del giudice dell'udienza di comparizione predibattimentale, rispetto a quelli di integrazione probatoria riconosciuti al giudice dell'udienza preliminare<sup>4</sup>.

Solo *en passant* notiamo, per un tocco umoristico, che trattavasi di questione talmente inevitabile che, proponendola (anche in termini generici) per esempio a *Gemini AI*, perfino lei realizzava un lungo percorso di ragioni per cui quella questione doveva fatalmente essere sollevata.

Epperò, la prima risposta della Corte ha il piglio censorio che si riserva agli studenti sbadati: non s'è accorto, il rimettente, «che il legislatore del 2022 non ha affatto inteso configurare l'udienza predibattimentale come una sorta di duplicato dell'udienza preliminare; e ha, anzi, avuto cura di mutuare, nel configurarne la disciplina, soltanto alcune delle norme che quell'udienza regolano. Ciò all'evidente fine di conservare all'udienza predibattimentale caratteri di maggiore snellezza... D'altra parte, l'estensione della disciplina di cui all'art. 422 cod. proc. pen. all'udienza predibattimentale comporterebbe una serie di ricadute sistematiche di non poco momento... Al riguardo, occorre in effetti considerare che il filtro introdotto dal legislatore del 2022 rispetto ai procedimenti a citazione diretta opera a valle della *vocatio in iudicium*, non già prima di essa, come accade nei casi in cui si svolga l'udienza preliminare. L'udienza predibattimentale si atteggia, dunque, a mero segmento di una macro-fase processuale in cui il procedimento è già giunto – per effetto dell'iniziativa esclusiva del pubblico ministero – alla sede fisiologicamente deputata alla formazione delle prove, nel contraddittorio tra le parti e con le garanzie del modello accusatorio. In questa sede, lo svolgimento di un'attività probatoria da parte del giudice con le modalità previste per l'udienza preliminare apparirebbe quanto meno distonico rispetto alle regole del dibattimento. L'art. 422, comma 3, cod. proc. pen. dispone, infatti, che l'audizione e l'interrogatorio delle persone che possono essere sentite ai sensi del comma

---

<sup>4</sup> Sulle orme, del resto, di amplissima parte della dottrina. Tra i tanti si veda, proprio sul punto, A. MARRANDOLA, *Prime questioni in tema di udienza predibattimentale*, in *Penaledp.it*, 22 dicembre 2023. Per una dettagliatissima disamina, cfr. TRABACE, *L'udienza predibattimentale che verrà*, in *Arc. pen. web*, 22 luglio 2022.

2 sono condotti direttamente dal giudice, mentre pubblico ministero e difensori debbono limitarsi a porre domande a mezzo del giudice. Tali modalità sono, dunque, assai diverse da quelle ordinariamente prescritte nell'ambito del dibattimento, in attuazione dei principi di cui all'art. 111 Cost.».

Abbiamo riportato quasi per esteso il passaggio, come di consueto ad evitare censure di parcellizzazione del pensiero.

Ed ora comprendiamolo bene.

La Consulta sta dicendo che l'udienza predibattimentale costituirebbe il segmento di una «macro-fase processuale», neologismo inedito, con cui si allude al fatto che il procedimento sarebbe già giunto alla sede strutturata in vista della formazione delle prove «nel contraddittorio tra le parti e con le garanzie del modello accusatorio», di guisa che lo svolgimento di un'attività probatoria con le modalità previste per l'udienza preliminare sarebbe addirittura «distonico rispetto alle regole del dibattimento».

E ci sta dicendo ancora che, dunque, anche se il contraddittorio dell'udienza predibattimentale è meramente cartolare e anche se esso si svolge sulla base di materiali unilateralmente formati, ciò nonostante, poiché l'udienza stessa si tiene dinanzi ad un giudice che appartiene all'ufficio del dibattimento, perciò solo ci troveremmo nella sede «fisiologicamente deputata» alla formazione delle prove.

Insomma, come nei tè del Cappellaio Matto, in cui si propongono questioni relative al perché il corvo sarebbe analogo ad uno scrittoio, qui ci viene detto che l'udienza di cui si discute - nel cui contesto il giudice decide secondo regole del tutto eccentriche rispetto a quelle del giudizio dibattimentale - saremmo però, ciò nonostante, in una sede in cui vanno rispettate le regole del dibattimento medesimo.

Non indulgiamo a soverchi commenti, al momento, con una eccezione: è appena il caso di notare che, se così fosse, allora sarebbe illegittimo il fatto stesso che il nostro giudice predibattimentale conosca e valuti il fascicolo delle indagini preliminari<sup>5</sup>.

---

<sup>5</sup> Non si tratta di un dato sfuggito alla Corte, evidentemente, posto che infatti leggiamo pure nella medesima sentenza: «occorre invero riconoscere l'identità delle valutazioni che i due giudici sono chiamati a compiere ai sensi, rispettivamente, degli artt. 425, commi 1, 3 e 4, e 554-ter, comma 1, cod. proc. pen.; nonché l'identità del materiale probatorio su cui tali valutazioni si fondano, e cioè gli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero, eventualmente integrati dalle indagini difensive e dagli atti assunti con incidente probatorio».

Ma merita *memento* anche il passaggio immediatamente successivo, con cui si convalida l'assunto di erroneità della prospettiva segnalata dal giudice rimettente mediante un esempio forse ritenuto icastico: «nell'ipotesi in cui la prova assunta non si rivelasse, *ex post*, decisiva per la sentenza di non luogo a procedere, il processo dovrebbe comunque proseguire. In tal caso però, ove si trattasse di prova dichiarativa, il relativo verbale di assunzione non rifluirebbe nel fascicolo per il dibattimento, ma resterebbe nel fascicolo del pubblico ministero ai sensi dell'art. 433 cod. proc. pen., con conseguente necessità di ripetere in dibattimento l'assunzione della prova. Il che comporterebbe un ulteriore effetto di allungamento dei tempi complessivi di definizione del giudizio dibattimentale, legato alla mera necessità di assumere due volte, e con modalità differenti, la medesima prova nella stessa macro-fase processuale».

Ebbene, qui, trascurando il rinnovato uso del neologismo sulla macro-fase, comprendiamo che la (potenziale) acquisizione di una prova (dichiarativa, non altre) da parte del giudice predibattimentale, comporterebbe proprio quella perdita di tempo che il legislatore ha inteso evitare; e magari si potrebbe anche essere d'accordo, se non sorgesse spontaneo, alla lettura, un quesito logico, che - in quanto tale - avrebbe dovuto porsi anche la Corte: *quid iuris* qualora, invece, la prova non avesse affatto carattere dichiarativo, come nell'ipotesi concreta che ha mosso la *quaestio legitimitatis*?<sup>9</sup> E ancora e soprattutto: *quid iuris* qualora la prova (di qualunque tipo) non venisse acquisita per mancanza di poteri integrativi, ma in seguito la medesima si rivelasse atta a fondare il proscioglimento all'esito del dibattimento? Non saremmo forse in presenza di un palese «allungamento dei tempi complessivi» di definizione? Di uno spreco di tempo e di risorse e, soprattutto, di una compressione dei diritti costituzionali della persona tratta a giudizio senza il dovuto fondamento investigativo?

A dire il vero, invece, questo era esattamente lo scopo avuto di mira dal legislatore della Riforma - a mente della Relazione ministeriale - ma, proprio come nel mondo ideato da Lewis Carrol, i quesiti non ricevono risposta logica alcuna.

4. *Diritto di difesa? Parità delle armi? Vanno rinviati ad altra sede.* Leggiamo il seguito del ragionamento: «Quanto poi ai riflessi della diversità di disciplina [con l'udienza preliminare n.d.r.] sui diritti dell'imputato, e in particola-

re sul suo diritto inviolabile alla difesa... occorre rilevare che l'imputato avrà sempre il diritto di far assumere nelle successive udienze dibattimentali le prove che ritenga necessarie per la propria difesa (purché non vietate dalla legge o manifestamente superflue o irrilevanti): comprese quelle che, in ipotesi, il giudice dell'udienza predibattimentale avrebbe potuto ritenere decisive ai fini della sentenza di non luogo a procedere ... Sotto questo specifico profilo, d'altra parte, la difesa si trova oggi nella medesima situazione in cui si trovava prima dell'introduzione dell'udienza predibattimentale, allorché il suo diritto di "difendersi provando"... era interamente concentrato nella sede dibattimentale; l'unica differenza essendo, oggi, rappresentata dalla *chance* supplementare, offerta dal nuovo istituto processuale, di uscire più rapidamente dal circuito penale allorché già le evidenze raccolte dalla pubblica accusa durante le indagini preliminari appaiano di per sé inidonee a consentire una ragionevole previsione di condanna».

Tanto sul diritto di difesa. Ma prima di esaminare questi ulteriori passaggi, merita leggerli in congiunzione con quelli successivi.

Apprendiamo, infatti, nel prosieguo, che mentre, secondo il rimettente, il riconoscimento del potere integrativo in capo al giudice predibattimentale sarebbe necessario ad assicurare una effettiva parità delle armi tra accusa e difesa, anche mediante un intervento «riequilibratore» del giudice che si attivi per integrare la piattaforma cognitiva che dia mostra di lacuna investigative o di altra natura, secondo la Corte anche qui, in realtà, si tratterebbe solo di rinviare la questione della parità alla successiva sede dibattimentale<sup>6</sup>.

Certo perché, sempre secondo la Corte «un tale potere potrà... dispiegarsi sia durante il dibattimento, quando il giudice può sempre disporre, anche d'ufficio, l'assunzione di nuovi mezzi di prova ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen., ove ciò risulti assolutamente necessario (e, dunque, anche nell'interesse dell'imputato), sia durante lo svolgimento del giudizio abbreviato».

Qui cogliamo - è chiaro - una sostanziosa eco della sentenza emessa dalla medesima Consulta che abbiamo citato all'*incipit* del discorso - l'ormai famosa n. 41 del 2024 - quando la Corte ebbe modo di spiegare a noi ignoranti che «le indagini preliminari, all'evidenza, non sono strutturate dal legislatore come luogo idoneo per esercitare un tale diritto alla prova» perché esso sa-

---

<sup>6</sup> Quanto sia sommaria, in questa sentenza, la "lettura" del principio di parità delle parti, emerge a tutto tondo dal recente volume di TRAPPELLA, *Indagini preliminari e parità delle armi*, Padova, 2025, *passim*.

rebbe destinato fisiologicamente ad esercitarsi «nell'ambito del processo, in cui si dispiegano tutti i diritti e le garanzie difensive riconosciute all'imputato dal codice di procedura penale, e prima ancora dalla Costituzione».

Nel nuovo prodotto, dunque, come nel precedente, la Consulta riscrive (o forse sarebbe meglio dire che reinventa) la sistematica del codice, assicurandoci, dapprima, che il diritto alla prova non esiste durante le indagini preliminari e ora che esso non esiste neppure nell'udienza predibattimentale: in entrambi i casi, esso andrebbe semplicemente rinviato a quella che sarebbe l'unica sede sua propria, ossia quella del giudizio.

Ma d'altronde - veniamo rassicurati - l'imputato non può dolersi di tale rinvio, perché la sua situazione sarebbe oggi identica a quella in cui egli si trovava prima dell'introduzione dell'udienza predibattimentale, allorché il suo diritto di "difendersi provando" era interamente concentrato nella sede dibattimentale; l'unica differenza sarebbe rappresentata dalla *chance* supplementare, offerta dal nuovo istituto dell'udienza predibattimentale, di uscire più rapidamente dal circuito penale.

Ebbene, non si può non notare in questi passaggi argomentativi una crisi rispetto alle comuni regole di interpretazione della legge, anzi molteplici crisi, onde per cui saremo sintetici nel dolercene.

Come ricorda la stessa Corte nella medesima sentenza, i processi inutili, arrecano pregiudizio non solo e non tanto all'efficiente amministrazione della giustizia penale, ma prima ancora ai diritti costituzionali degli imputati, perché - come rilevato dal legislatore in sede di Relazione al *novum* legislativo - «il dibattimento, per chi è costretto a subirlo, costituisce già di per sé una "pena", che non deve essere inflitta se ne mancano le ragioni»<sup>7</sup>.

E, d'altra parte, sempre la stessa Relazione notava il quotidiano calpestamento dei diritti dell'imputato a non subire processi inutili, che emerge dall'eclatante dato numerico rappresentato delle assoluzioni nei procedimenti a citazione diretta.

In buona sostanza - e senza indulgere in tecnicismi sulle regole d'interpretazione della legge - è un fatto certo che la c.d. *voluntas legis* posta a fondamento dell'introduzione dell'udienza predibattimentale demanda alla medesima con certissima chiarezza il compito di tutelare, appunto, un preciso diritto costituzionale sostanziato da quella presunzione d'innocenza che si

---

<sup>7</sup> Così, testualmente, la Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150.

esprime (anche) nei termini di diritto a non subire processi superflui, intesi i medesimi come una forma di pena inflitta a prescindere dalla condanna.

Arriviamo al punto; secondo la Corte l'imputato sta bene lo stesso, anche senza uscire dal percorso processuale in sede predibattimentale; anzi stava bene anche prima che il legislatore gli procurasse questa *chance*.

Peccato che, invece, secondo il legislatore della riforma, il rinvio del meritato proscioglimento al termine del giudizio dibattimentale costituisse esattamente una chiara forma di compressione dei diritti costituzionali dell'imputato, al punto tale da costruire il *novum* esattamente in questa prospettiva.

In poche parole, ecco cosa fa qui la Corte: trascura di considerare la c.d. *voluntas legis* e, prima ancora, trascura di considerare che la *chance* di uscita precoce dal processo corrisponde ad una precisa posizione giuridica soggettiva di favore, iscritta in capo all'imputato dalla Costituzione e avverata dal *novum* legislativo dell'anno 2022. Con quanto ne consegue in termini di dovere dell'ordinamento di assicurarne l'effettività.

Non indulgiamo in ulteriori analisi dedicate alla palese asistematicità del costruito e alla sua (viceversa sistematica) elisione dei canoni interpretativi noti; l'onere indurrebbe ad oltrepassare i limiti consentiti a questo scritto.

*5. Il dovere d'indagare è sì un dovere, ma non merita controllo.* Nei passaggi successivi, la sentenza si dilunga sull'altro importante parametro di legittimità costituzionale evocato dal giudice rimettente, ovvero l'art. 112 Cost.

Stando alla sua ordinanza, ad essere posto in discussione dalla carenza di potere del giudice dibattimentale di assumere prove *ex officio*, sarebbe anche il principio di obbligatorietà dell'azione penale, nell'accezione del medesimo che impone la completezza delle indagini preliminari a mente della sentenza costituzionale n. 88 del 1991.

E' interessante notare come su questo profilo di censura costituzionale, la decisione commentata si dilunghi in particolar modo, enunciando - per dir così - le buone ragioni della censura medesima, di guisa che sono molteplici i passaggi in cui viene sottolineata l'importanza del canone di completezza e del correlato obbligo del pubblico ministero di indagare a tutto tondo sulla vicenda, senza trascurare profili ricostruttivi della medesima capaci di ridondare a discarico della persona indagata.

Ma la lunga narrazione di questi (indiscutibili) doveri del pubblico ministero, trova il suo sbocco improvviso nella seguente conclusione, che piomba nel te-

sto *ex abrupto*, completamente irrelata rispetto alle premesse: nonostante tutto quanto detto su quei significativi doveri del pubblico ministero, «non pare però a questa Corte che sia costituzionalmente necessario attribuire al giudice dell'udienza predibattimentale il potere riconosciuto al GUP dall'art. 422 cod. proc. pen., allo scopo di porre rimedio alla patologia di indagini preliminari in cui il pubblico ministero abbia in concreto omesso di ricercare o approfondire singoli elementi di prova a favore dell'imputato. Fermo restando che, nel corso delle indagini preliminari o dopo la chiusura delle stesse, l'indagato può svolgere investigazioni difensive ... o chiedere al pubblico ministero il compimento di atti di indagine..., nei processi a citazione diretta, in effetti, a una simile patologia potrà porsi tempestivo rimedio durante il dibattimento, che è qui di solito destinato a essere definito nell'arco di una o poche udienze: nel corso delle quali la difesa avrà il diritto di chiedere l'assunzione delle prove sulle circostanze che il pubblico ministero abbia omesso di approfondire». Punto.

Dunque - se ben capiamo - indagare a 360 gradi e non trascurare emergenze investigative ridondanti a discarico, sono precisi doveri del pubblico ministero, addirittura radicati in una precisa disposizione costituzionale; per di più l'inottemperanza a questi doveri causa *vulnera* significativi agli imputati, palesati dai numeri delle statistiche ministeriali, epperò poco importa se detta inottemperanza passa indenne al vaglio del giudice predibattimentale, visto che - di nuovo - si rimedierà a tutto in quel dibattimento monocratico che - parola della Corte - «è destinato ad esser definito in una o poche udienze». Ebbene, senza toccare i molti altri snodi possibili di questo fraseggio, il primo rilievo a compiersi si aggancia proprio a quest'ultima frase.

Non sappiamo dove la Corte abbia tratto il dato secondo cui i giudizi monocratici si esauriscono in una o poche udienze, visto che sono a disposizione di chiunque le statistiche realizzate dal Ministero della Giustizia.

Estraendo i loro numeri da un prezioso lavoro di raccolta realizzato nel 2022, emerge che il *disposition time* (reso in giorni) dei procedimenti penali con autore noto durante gli anni 2010-2019, è stato il seguente<sup>8</sup>:

---

<sup>8</sup> GIALUZ e DELLA TORRE, *Giustizia per nessuno. L'inefficienza del sistema penale italiano tra crisi cronica e riforma Cartabia*, Torino, 2022, p. 203.

Tribunale e relative sezioni	344	358	387	382	397	390	330	382	382	392
Rito collegiale sezione ordinaria	576	591	630	635	686	687	705	755	740	759
Rito collegiale sezione assise	418	404	425	466	403	455	457	537	620	555
Rito monocratico primo grado	458	493	536	551	636	613	513	701	679	677

Come può notarsi, nell'anno 2019 la durata media di un giudizio monocratico ammontava a 677 giorni e il dato è particolarmente inquietante quando si rifletta che, a mente della medesima tabella e nel medesimo anno, la durata di un giudizio di primo grado innanzi alla Corte d'assise era di "soli" 555 giorni, mentre la durata del giudizio innanzi al giudice collegiale aveva raggiunto i 759 giorni. Con buona pace della presunta semplicità degli affari penali affidati al giudice monocratico.

Non è casuale, in effetti, che proprio gli autori del volume da cui è stata attinta la tabella di cui sopra, rilevino che «una delle riprove statistiche più chiare dell'ingolfamento progressivo, cui è andato incontro il codice Vassalli nel nuovo millennio, sta nei dati concernenti la durata media delle reg Giudicande di fronte ai tribunali monocratici: essa è, invero, cresciuta a livello nazionale dal 2005 al 2019 di oltre l'83%»<sup>9</sup>.

Si dirà: il *disposition time* - ovvero l'estensione temporale del giudizio - non indica il numero di udienze che hanno occupato quei 677 giorni (quasi due anni), ma, a meno di non voler ritenere che i giudici monocratici del nostro paese effettuino una sola udienza all'anno, pare piuttosto evidente che i *refe-rata* della Consulta sul fatto per cui i giudizi innanzi al monocratico si chiudano dopo una udienza o poco più, è semplicemente non corrispondente al vero.

D'altra parte, chiunque metta piede in un'aula di giustizia con la frequenza indotta dalla professione, sa bene come la conclusione in un'unica udienza sia il motto di una fiaba, mentre quello della conclusione in «poche udienze» abbia la consistenza del *rara avis*.

Ora, è già abbastanza grave che la Consulta fondi il proprio rigetto di una questione di legittimità costituzionale su assunti completamente errati, ma il punto è che questi dati (erronei) costituiscono l'unico argomento che viene addotto a comprendere quali siano le ragioni per le quali lo stesso principio

<sup>9</sup> GIALUZ e DELLA TORRE, *Giustizia per nessuno*, cit., p. 205.

che la Corte definisce fondamentale (la completezza investigativa) non debba essere oggetto di un controllo efficace il prima possibile; controllo cui risulta deputata quell'udienza predibattimentale che esiste proprio perché - stando alla parola dello stesso legislatore - (altri) dati statistici enunciano come l'inottemperanza delle Procure al dovere di indagare sia un fenomeno che causa danni statisticamente rilevabili tanto all'efficienza del sistema giustizia quanto ai diritti costituzionali degli imputati.

Data la portata del presente contributo, non indulgiamo oltre a descrivere le variegate "rime dissonanti" che costellano questa decisione e ci accingiamo a tirare le fila del discorso.

6. *Il punto di caduta.* Il punto di caduta della sentenza qui sinteticamente esaminata va colto, in realtà, proprio in queste sue note conclusive appena trattate.

Il pubblico ministero ha poteri enormi, cui corrispondono doveri di pari misura: uno di questi doveri è proprio quello di esercitare l'azione penale e trarre a giudizio qualcuno solo se e nella misura in cui un'indagine seria lo convinca che su quell'innocente gravino prove dimostrative della sua colpevolezza, di caratura tale da superare il ragionevole dubbio.

Le statistiche, gli studi scientifici, perfino i clamori dei processi mediatici, denunciano senza mezzi termini come il dovere di indagare a tutto tondo sia un morto che cammina, un istituto iscritto nell'art. 358 del codice e radicato nell'art. 112 della Costituzione, come pure nella presunzione d'innocenza, che però non è mai penetrato nel mondo reale, senza che né il legislatore né le Corti tentassero un qualsivoglia rimedio.

Si rilegga la Relazione alla Riforma Cartabia per convincersi, semmai ve ne fosse bisogno, che è proprio per questa ragione che il legislatore ha istituito l'udienza predibattimentale, posto che i processi finivano innanzi al giudice monocratico senza controllo alcuno sulla reale sostanza dell'azione esercitata, un dato conclamato dal numero di esiti assolutori, del tutto sproporzionato rispetto alla fisiologia.

In questo senso, l'inefficacia dell'udienza predibattimentale rispetto allo scopo proclamato dal legislatore è, tradizionalmente, un classico motivo atto a fondare l'illegittimità costituzionale della disposizione censurata per contrasto con la necessaria razionalità delle leggi, dedotta dall'art. 3 Cost., come ben rilevato dal giudice rimettente.

Il *met* opposto dalla Consulta non è giustificato dal ragionamento condotto e se ne sono sintetizzate le asistematicità e le incongruenze.

La decisione assunta si giustifica in un'unica prospettiva, già rivelata dalla Corte nella decisione n. 41 del 2024 qui più volte citata, per cui le indagini preliminari devono restare regno incontrastato del soliloquio del pubblico ministero e, per converso, nulla deve impedire che quel soliloquio tracci un costruito accusatorio che giunga sino al giudizio<sup>10</sup>.

Insomma, la cifra di questa decisione, come della precedente, è proprio quella indicata nell'*incipit*: il pubblico ministero non si tocca, il suo lavoro non si critica e non si controlla, così che per avversare i relativi costrutti l'imputato deve necessariamente attendere il dibattimento.

Il processo è pena, tanto più laddove *ab origine* immeritato a cagione di vistose lacune investigative, ma non si tratta di un guasto sufficiente ad incrinare l'armatura del vero arbitro dei destini del nostro sistema penale.

---

<sup>10</sup> Stupisce davvero molto il plauso financo mediatico che ha accompagnato questa sentenza, delineata come una che avrebbe chiarito come il processo penale non sia «la ratifica di un teorema» (così nell'articolo di BARGONE, *Il pm non è il passacarte dell'accusa*, in *Il Riformista* del 30 aprile 2026, che peraltro fa mostra di un curioso refuso nel titolo: forse s'intendeva dire che il giudice non è il passacarte dell'accusa, non certo il pubblico ministero, evidentemente).